

PR FESR 2021-2027 Regione Veneto - Azione 1.3.8. - DGR 1640 del 22/12/2023

Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica – SECONDA EDIZIONE.

IL PRESENTE ELENCO PUO' ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

1. Quali soggetti possono presentare domanda di sostegno per partecipare al Bando?

Possono presentare domanda di sostegno le **imprese** e i **liberi professionisti**, proprietari o gestori di una struttura ricettiva, in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 4.1.

Ai sensi dall'art. 1 comma 821 della Legge n. 208/2015, i liberi professionisti sono equiparati alle PMI per l'accesso ai fondi strutturali europei, ivi compreso il PR FESR 2021-2027.

2. Posso presentare domanda se la mia impresa non si configura come proprietaria e/o gestore della struttura ricettiva?

Sì. L'impresa dovrà subentrare alla proprietà e/o gestione **della struttura ricettiva** entro il 10/07/2024 (90 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno) (art. 4.1 lett. c).

3. Come i liberi professionisti dimostrano il possesso del requisito art. 4.1 lett. "b) Obblighi presso Registro Imprese"?

I liberi professionisti sono tenuti a caricare, in sede di presentazione della domanda di sostegno, in SIU:

- dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate;
- certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.

4. La PMI che intende presentare domanda di sostegno deve essere iscritta in CCIAA con un codice ATECO particolare?

No, il Bando non prevede tra i requisiti di partecipazione i codici ATECO (art. 4).

5. Posso presentare più domande di sostegno per la stessa struttura ricettiva?

No, per ogni struttura ricettiva può essere presentata una sola domanda (art. 4.2).

Invece, un'impresa che ha più strutture ricettive può presentare più domande di sostegno (**una per struttura ricettiva**).

6. L'immobile deve già essere accatastato ad uso turistico alla data di presentazione della domanda di sostegno?

No. Il Bando non richiede che la struttura ricettiva sia accatastata alla data di presentazione della domanda di sostegno. Invece entro la data prevista per la conclusione del progetto è previsto che venga ottenuta la classificazione della struttura ricettiva ai sensi della L.R. 11/2013.

7. La struttura ricettiva che non è più in possesso della classificazione può essere oggetto di interventi progettuali?

Si. Questa struttura è considerata priva di classificazione e al termine del progetto dovrà ottenere almeno **tre stelle per le strutture ricettive alberghiere o all'aperto o i tre leoni per le strutture ricettive complementari** (art. 4.1 lett. c).

8. La PMI deve essere proprietaria\gestore della struttura ricettiva oggetto di interventi progettuali?

No, la PMI può presentare domanda di sostegno avvalendosi della "deroga" (art. 4.1 lett. c) del Bando (*"l'impresa potrà subentrare alla proprietà e/o gestione della struttura ricettiva oggetto di intervento (...) anche successivamente alla data della presentazione della domanda **ma comunque entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno** e risultare da idonea documentazione attestante la proprietà e/o la conduzione della struttura (la visura catastale non è sufficiente)"*).

9. L'ammissione al sostegno e/o la realizzazione del progetto comporta automaticamente la classificazione della struttura ricettiva?

No, il procedimento di classificazione non è collegato alla realizzazione degli interventi progettuali. La Regione Veneto è l'ente competente a rilasciare la classificazione delle strutture ricettive e disciplina i relativi requisiti.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito

<https://www.regione.veneto.it/web/turismo/strutture-ricettive>

10. Posso partecipare al bando se la mia impresa opera anche in un "settore escluso" dai Reg. 2831/2023 e 651/2014 e smi (es. attività agricola)?

Si, *"nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, **tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile**, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 - n. 651/2014"* (art. 4.1 lett. h).

11. Quali sono gli interventi progettuali ammissibili?

L'articolo 5 stabilisce che *“allo scopo di promuovere uno **sviluppo turistico sostenibile**, sono ammissibili al sostegno gli investimenti riguardanti la struttura ricettiva, oggetto della domanda, tesi a favorire la **transizione digitale ed ecologica** dell'impresa, la **piena accessibilità** delle strutture ricettive e l'**innovazione di prodotto e/o di processo**, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di operazione:*

- a. *Interventi per la riduzione dell'**impatto ambientale e del consumo di risorse** (energia/acqua), per l'utilizzo di **fonti energetiche alternative** e per l'ammodernamento strutturale e tecnologico orientati alla piena **sostenibilità ambientale** (...);*
- b. *Interventi che prevedano **strumenti tecnologici** hardware e software, cyber security, intelligenza artificiale, machine learning, soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con **elevate caratteristiche di integrazione delle attività, domotica** (...);*
- c. *Interventi finalizzati a garantire la **migliore accessibilità** delle strutture ricettive in ottica di **universal design** (...);*
- d. *Altri interventi, anche strutturali, finalizzati a innovare e differenziare l'attuale tipologia di offerta, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o interventi finalizzati a una migliore gestione dei processi aziendali o di gestione della struttura ricettiva. Tali interventi dovranno comunque essere sempre combinati con gli interventi di cui ai punti a), b) e c).*

Il Bando contiene un **elenco esemplificativo non esaustivo** di interventi ammissibili.

12. Quali sono gli interventi ammissibili nella categoria d) “altri interventi (...)”?

Gli interventi della categoria “d)” sono valutati nel loro complesso in base ai criteri del bando. Questi interventi devono essere combinati in maniera significativa con almeno uno degli interventi di cui alle altre categorie (d+a; d+b; d+c), devono essere “coerenti” con le finalità del bando e “collegati” alle altre categorie d'intervento ammesse al sostegno.

13. Quando devono essere avviati gli interventi progettuali se il progetto è in “Esenzione” (Reg. 651/2014 e smi)?

“Per essere ritenuto ammissibile il progetto deve iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno: pertanto le iniziative finanziabili sono solo quelle in cui la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare è successiva a quella della domanda di sostegno.

*Nel caso in cui il progetto preveda interventi edilizi che sono già stati autorizzati, con efficacia abilitativa edilizia già in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'impresa richiedente dovrà inviare via PEC ad AVEPA **al più tardi entro 15 giorni prima del termine previsto all'articolo 10** per la presentazione delle domande di sostegno, una richiesta di sopralluogo preventivo al fine di accertare il mancato inizio dei relativi lavori.*

Devono essere successivi alla data di presentazione della domanda anche gli ordini di acquisto di beni e attrezzature.

Per attività già iniziate si intende, relativamente alle strutture, aver iniziato i lavori di scavo, fondazioni, aver un fabbricato al grezzo da completare con pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi; mentre, per gli acquisti di macchinari ed attrezzature, aver già sottoscritto la conferma d'ordine o essere avvenuta la consegna del macchinario o attrezzatura. Nei casi sopra descritti l'intervento non risulta ammissibile e, conseguentemente, non risultano ammissibili le spese di proseguimento dei lavori di completamento o finitura del fabbricato o quella di acquisto di macchinari/attrezzature” (art. 5.4).

14. Quando devono essere avviati gli interventi progettuali se il progetto è in “de minimis” (Reg. 2831/2023 e smi)?

Gli interventi possono essere avviati a partire dal 12/07/2023 (art. 5.5).

Tale data è attestata:

- nel caso di interventi edilizi che richiedono il titolo abilitativo edilizio, dalla data indicata nel titolo abilitativo o comunicazione di inizio lavori presentata al Comune;
- negli altri casi, dalla data del primo giustificativo relativo all'intervento, così come individuato dalla documentazione di cui all'articolo 5.4 (*“ordini di acquisto, conferma d'ordine o essere avvenuta la consegna del macchinario o attrezzatura”*).

15. Quali documenti devono essere allegati alla domanda di sostegno per comprovare le spese preventivate?

Per la categoria di spesa “a) spese per opere edili e\o opere impiantistiche” è necessario allegare al progetto il computo metrico o documento equivalente (es. preventivo).

Per le categorie di spesa “b) progettazione, direzione lavori e collaudo” e “c) spese per servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni” è necessario fornire una descrizione dettagliata del servizio o della prestazione in SIU.

16. Con quali documenti attesto l'incremento di classe energetica dell'immobile in sede di domanda di sostegno (art. 11 .6 criterio di valutazione b.2.1)?

I documenti che devono essere allegati alla domanda di sostegno sono:

- APE PRE INTERVENTO “registrata”
- proposta di APE post-intervento
- Relazione del tecnico (art. 10.5 “documentazione obbligatoria” punto 2)

La mancata presentazione con la domanda di sostegno di uno solo dei documenti sopra riportati comporta la non assegnazione del relativo punteggio da parte della CTV (art. 10.5).

17. Come possono accedere al bando anche le nuove imprese individuali e i nuovi liberi professionisti, dovendo attestare la sostenibilità finanziaria dei rispettivi progetti?

È in aggiornamento l'Appendice al bando prevedendo, per determinate casistiche, la possibilità di dimostrare il rispetto del requisito tramite una lettera di referenze sottoscritta da un istituto bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)

18. I Marina Resort possono essere oggetto di interventi progettuali?

Sì. Il Marina Resort è oggetto di classificazione unica sulla base dell'art. 26, comma 4 bis, della L.R.11/2013.

19. Quale classificazione deve ottenere il rifugio alpino al termine del progetto?

I rifugi alpini che rientrano nella tipologia "strutture ricettive complementari", di cui all'art. 27 della LR 11/2013, al termine del progetto devono ottenere la classificazione unica prevista dalla DGR 109/2019.

20. Posso richiedere il punteggio previsto dall'art. 11.6 criterio B.2.1 se il mio progetto ricade solo su uno degli immobili che compone la mia struttura ricettiva?

Sì, il punteggio B.2.1 può essere richiesto anche in relazione a porzioni di struttura ricettiva per le quali sia possibile ottenere la documentazione prevista all'art. 10.5 del Bando (relazione del tecnico abilitato, APE ante intervento registrata e proposta di APE post-intervento) e dalla quale si evinca il passaggio di classe energetica stabilito dal Bando.

21. Posso richiedere il punteggio previsto dall'art. 11.6 criterio B.2.1 se il mio progetto prevede l'ampliamento della struttura ricettiva attuale?

Sì, il punteggio B.2.1 può essere richiesto anche in relazione ad interventi di ampliamento che garantiscano il passaggio di classe energetica dell'intera struttura ricettiva al termine del progetto (struttura esistente + ampliamento) e che siano conformi a quanto stabilito nel Bando con riferimento alle prescrizioni sul consumo di suolo e al rispetto dei principi DNSH (Art. 5.8 lett. b).

In sede di valutazione della domanda di sostegno saranno confrontate la classificazione posseduta (e dichiarata) al momento della presentazione della domanda (APE pre intervento registrata della struttura ricettiva attuale) con quella descritta nel progetto come risultato atteso (proposta APE post intervento della struttura ricettiva comprensiva dell'ampliamento).

22. Posso richiedere il punteggio previsto dall'art. 11.6 criterio B.2 se sul mio immobile non è possibile fare l'APE ante intervento?

Le modalità di valutazione del criterio B.2 sono definite all'art. 11.6:

B. 2.1) Progetti che consentono il passaggio di classe energetica della struttura ricettiva.

La verifica pone a confronto la classificazione posseduta (e dichiarata) al momento della presentazione della domanda (APE pre-intervento registrata) con quella descritta nel progetto come risultato atteso (proposta APE post-intervento);

B.2.2) Per le imprese che non hanno possibilità di effettuare un passaggio di classe energetica perché hanno già raggiunto il livello massimo (attestata da APE pre-intervento registrata);

B.2.3) Per le strutture ricettive all'aria aperta è attribuibile un punteggio in relazione al conseguimento, a seguito del progetto, di una certificazione energetica (UNI TS 11 300 o equivalente) su almeno il 50% delle mobile home dichiarate ai fini della classificazione vigente alla data di conclusione del progetto.

Come stabilisce il Bando, ai progetti che non rientrano nei casi sopra indicati corrisponde un punteggio pari a "0" (zero).

23. Quali sono le spese di consulenza ammissibili?

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative a consulenze e servizi finalizzati all'ottenimento delle certificazioni di qualità, sicurezza, ambientali o energetiche (art. 6.2 lettera c) nonché le spese di progettazione, direttore lavori e collaudo (articolo 6.2 lettera b).

24. Quale Regolamento "de minimis" si applica?

Il Bando, approvato con DGR 1640/2023, è stato adeguato con DGR 154/2024, a seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 01/01/2024, del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea del 13.12.2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

Pertanto, l'impresa potrà richiedere il sostegno pubblico per la realizzazione del progetto ai sensi del (art. 8):

- a) regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) "de minimis" n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;
- b) regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI".

25. Come viene attestato il soddisfacimento del requisito "sostenibilità finanziaria" previsto dall' art. 4.1 lett. g?

La DGR 154/2024 ha integrato la documentazione, citata nell'Appendice 1 al Bando, funzionale alla dimostrazione del requisito di "sostenibilità finanziaria". Le nuove imprese che non rientrano nelle casistiche descritte nell'Appendice "(a titolo di esempio ditte individuali neo costituite) e ai nuovi liberi professionisti, è data la possibilità di attestare la sostenibilità finanziaria dei propri progetti attraverso una lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese" (Appendice 1 – sezione 4).

Il fac simile di referenza bancaria è disponibile sul sito regionale
<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=28266>

26. A chi devono essere intestati i titoli abilitativi necessari a realizzare il progetto ammesso a beneficiare del sostegno pubblico?

I titoli abilitativi **devono essere intestati o co-intestati all'impresa beneficiaria.**

Non possono considerarsi ammissibili spese relative a titoli abilitativi richiesti da soggetti diversi dall'impresa destinataria del sostegno pubblico.

27. Quali sono le certificazioni che permettono l'attribuzione di punteggi?

Le certificazioni che permettono l'attribuzione dei punteggi sono indicate all'art. 11.6 del Bando.

La Commissione Tecnica valuterà i casi di certificazioni, possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno o da ottenere entro il termine di conclusione del progetto, equivalenti a quelle previste nel Bando.

28. Quali sono le certificazioni che comportano l'attribuzione del punteggio previsto dal criterio art. 11.6 A) Criteri di valutazione relativi al potenziale beneficiario- A.5)?

Il bando prevede l'attribuzione di 1 punto in relazione al criterio A.5, a fronte del possesso, da parte dell'**impresa che presenta domanda di sostegno**, di almeno una certificazione ambientale o di turismo sostenibile (ad es. ISO 14001, EMAS, GSTC o equivalenti).

Si ricorda che *"La mancata presentazione con la domanda di sostegno della copia della certificazione comporta la non assegnazione del relativo punteggio da parte della CTV"* (art. 10.5).

29. A chi devono essere intestate le certificazioni previste dal criterio art. 11.6 B) Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale - B.7)?

Il Bando prevede l'attribuzione di 1 punto per ogni certificazione *"ai sensi della normativa comunitaria e nazionale: - di sicurezza OHSAS 18001 - di qualità ISO 9000 - ambientale ISO 14001 - ambientale EMAS - turismo sostenibile GSTC - o equivalenti"* che **l'impresa, che presenta domanda di sostegno, intende ottenere con il progetto.**

Le certificazioni, ai fini della conferma dei punteggi (art. 11.10) ottenute dall'impresa beneficiaria del sostegno dovranno essere allegate alla domanda di saldo (art. 16.3 - Saldo - lett. l).

30. A chi devono essere intestate le certificazioni previste dal criterio art. 11.6 B) Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale - B.2.3)?

Il Bando prevede l'attribuzione di 3 punti per le imprese, proprietarie o gestori di strutture ricettive all'aria aperta, che con il progetto conseguono una certificazione energetica UNI TS 11 300 o equivalente su almeno il 50% delle *mobile home* dichiarate ai fini della classificazione vigente.

31. Chi deve aderire a uno dei "club di prodotto finanziati con il PR FESR 2021-2027" ai fini dell'attribuzione del criterio art. 11.6 B) Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale - B.6)?

Il Bando prevede l'attribuzione di 1 punto se l'impresa, **alla data di presentazione della domanda di sostegno**, partecipa *"ad un "Club di prodotto" costituito nella forma del contratto di rete beneficiario, senza avere rinunciato al beneficio, di uno dei bandi della misura 1.3.9 del PR FESR 2021-2027"* (art. 1.5).

I beneficiari del Bando *"PR Veneto FESR 2021-2027, azione 1.3.9. DGR n. 459 del 2023"* sono disponibili al seguente link <https://www.avepa.it/azione-139-pr-fesr-2021-2027>